

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER INTERVENTI DI
CONTRASTO AGLI ANIMALI INFESTANTI**

LOTTO 2: CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE UTILIZZO DELLA TECNICA DEL LANCIO DI MASCHI STERILI O ALTRA TECNICA ANALOGA

PERIODO

1 MAGGIO 2023 - 31 DICEMBRE 2024

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (comuni ai due lotti salvo disposizioni specifiche)

ART. A. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto definisce le prestazioni ed attività relative al servizio di contrasto alla zanzara tigre mediante utilizzo della tecnica del lancio di insetti maschi sterili o altra tecnica analoga.

ART. A.2 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 20 mesi a partire dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall'eventuale esecuzione in via d'urgenza qualora disposta. Il periodo di riferimento va dal 01/05/2023 sino al 31/12/2024.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. A.3 – Ammontare dell'appalto/importo del contratto

L'importo dell'appalto per l'intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara per ciascun lotto, calcolato tenendo conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara. L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura, come meglio specificato all'art. A.5. Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero.

Art. A.4 – Modalità di espletamento del servizio

Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nell'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto.

Art. A.5 – Condizioni di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza trimestrale, tranne la prima fattura, da emettere dopo il primo bimestre. Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 6 – 40129 Bologna e dovranno essere indirizzate al CODICE UNIVOCO UFFICIO LREPZX con l'indicazione del DD/PRO/2023/_____esecutiva dal _____del CIG _____.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del procedimento/direttore dell'esecuzione.

Art. A.6 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal Responsabile unico del procedimento. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si prevede la revisione prezzi, con riferimento alla sola parte di costo per manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Resta ferma la possibilità, per l'appaltatore, di richiedere, una sola volta per ciascun anno di durata contrattuale, la revisione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto, con comunicazione formale da inviarsi a mezzo pec, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il Responsabile unico del procedimento supportato eventualmente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile unico del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il Responsabile unico del procedimento si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo pec all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi in aumento o in diminuzione, anche a seguito di apposita richiesta dell'appaltatore, potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni rilevanti superiori al 10% dell'importo contrattuale, o comunque tali da alterarne significativamente l'originario equilibrio.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive decorsi 3 mesi dalla pronuncia/decisione del Responsabile unico del procedimento. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto per i primi 12 mesi di contratto i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

Art. A.7 – Obblighi nei confronti del personale

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con la ditta contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Per l'appalto di servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, è pari a zero. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione relativi all'emergenza Covid-19, come prescritti dalla normativa vigente, o altre emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. A.8 – Garanzie e Coperture assicurative

L'aggiudicatario così come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento.

Tale cauzione deve essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata prestazione della garanzia definitiva è motivo di decadenza dell'affidamento con conseguente affidamento al secondo classificato.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione dei prodotti/sostanze utilizzati/e per l'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni da lavori di ordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola

di Buona Fede INAIL”

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Dipartimento Welfare e promozione del Benessere di Comunità del Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le coperture assicurative precedentemente riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

Art. A.9 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Art. A.10 - Proprietà dei dati

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare alla sola stazione appaltante, su supporto cartaceo ed in formato digitale, gli elaborati prodotti, garantendo la massima riservatezza in ordine agli argomenti oggetto della documentazione stessa. Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni. L'Amministrazione ha diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'affidamento.

ART. A. 11 – Inadempienze e penali

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Responsabile Unico del procedimento può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione al lotto, alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. Inoltre, in caso di significativo ritardo nell'effettuazione delle attività previste sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1% dell'importo contrattuale previsto, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali sono da motivare dall'Amministrazione Comunale in forma scritta; l'aggiudicatario potrà rispondere con elementi giustificativi entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvenuta comunicazione. Se gli elementi giustificativi non vengono ritenuti validi, si applica la penale indicata.

LOTTO 2

Nel caso di inadempienza da parte dell'appaltatore agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale procede, previa contestazione e contraddittorio per ogni singola inadempienza:

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dal Responsabile Unico del procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali

Gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

A. segnalazione di non conformità

- in caso di primo riscontro di inadempienza di :

- mancato rispetto o scostamento non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

- mancato rispetto di altre indicazioni di capitolato.

Si provvede a richiamo scritto.

B. applicazione di penale di lieve entità

- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi-contrattuali, quali ad esempio :

- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;
- ulteriore riscontro di inadempienza, di cui ai punti precedenti, con non conformità e richiamo scritto;

C. applicazione di penalità rilevante

- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- ripetuto comportamento di inadempienza lieve di cui ai punti A e B (oltre la terza volta);

Art. A.12 - Risoluzione e recesso del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- frode dell'Aggiudicatario;
- inosservanza degli obblighi concernenti il personale;
- applicazione di almeno 5 (cinque) penali dovute a gravi inadempienze e/o inottemperanze alle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

Ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicare per iscritto alla controparte quanto riscontrato, fermo restando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, il Comune di Bologna comunicherà le conseguenti determinazioni.

Art. A.13 – Clausola sociale

Non opera

Art. A.14 – Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

1. E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

3. E' previsto il subappalto nei limiti di legge. Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del D. Lgs 50/2016 sono subappaltabili le attività di cui all'allegato PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE al presente capitolato speciale d'appalto come di seguito dettagliate:

- C4 - attività di contrasto alla zanzara mediante trattamento con prodotti larvicidi in aree private con metodo porta a porta;
- C5 - azioni di lotta integrata in bidoni di aree ortive;
- C6 - azioni di monitoraggio tramite stazioni trappola a cattura.

Art. A.15 – Verifiche, controlli, rendicontazioni e monitoraggi

L'Aggiudicatario deve presentare al Dipartimento Welfare e Prevenzione del Benessere di Comunità U.I. Salute e Tutela ambientale apposite relazioni come meglio dettagliate all'articolo C.7 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. A.16 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Direttore del Settore Salute Benessere e Autonomia della persona del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

Art. A.17 – Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme di cui al

Art. A.18 – Trattamento dei dati personali

Gli oneri e responsabilità reciproche derivanti dal trattamento di tali dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sono disciplinate nell'accordo per il trattamento dei dati personali" sottoscritto tra il Comune di Bologna e l'appaltatore nel quale formalmente l'appaltatore viene designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. L'appaltatore si impegna, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. A.19 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto e' competente il Foro di Bologna.

PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

LOTTO 2 : CONTRASTO ALLA ZANZARA TIGRE MEDIANTE UTILIZZO DELLA TECNICA DEL LANCIO DI INSETTI MASCHI STERILI O ALTRA TECNICA ANALOGA

PERIODO 1 MAGGIO 2023 - 31 DICEMBRE 2024

ART. C1 – PREMESSA

La tecnica di contrasto richiesta dal presente lotto deve essere caratterizzata da tecnologia di avanguardia, in grado di permettere una significativa sterilizzazione delle zanzare tigre presenti sul territorio.

In linea generale ci si vuole affidare alla tecnologia di sterilizzazione indotta o auticidio, ovvero in meccanismi fisici o chimici al fine di rendere gli insetti sterili. Questi insetti una volta sterilizzati devono essere rilasciati nell'ambiente in grande numero (da 10 a 100 volte il numero di insetti nativi) affinché possano accoppiarsi con quelli fertili presenti nell'ambiente. L'accoppiamento tra un individuo fertile e uno sterile è noto che porti alla produzione e deposizione del carico ovarico che però non è in grado di evolvere e schiudere.

Nel dettaglio ci si vuole affidare alle proposte presentate in sede di progetto tecnico, che deve essere presentato a carico dei concorrenti del presente bando, al fine di individuare la tecnologia da utilizzare e i dettagli operativi.

All'interno del progetto tecnico allegato alle procedure concorsuali, si deve dichiarare che l'attività proposta è conforme alla normativa di settore e/o dispone di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge, sia per l'attività di laboratorio sia per le attività in campo.

ART. C2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio concerne il servizio di affidamento del servizio di contrasto alla zanzara tigre mediante metodi di lotta biologica e integrata, declinato nelle seguenti attività, meglio dettagliate oltre.

1. attività di contrasto alla zanzara tigre mediante il lancio di maschi sterili o metodi analoghi;
2. supporto a trattamenti con prodotti larvicidi in aree private con metodo porta a porta;
3. azioni di lotta integrata contro la zanzara in bidoni di aree ortive;
4. attività reportistica

ART. C3 – ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA ZANZARA MEDIANTE IL LANCIO DI MASCHI STERILI O METODI ANALOGHI

Formano oggetto dell'intervento la seguente attività:

- lancio di zanzare sterili a cadenza settimanale, in una o più aree per un totale di almeno 48 ettari.

La cadenza prevista è settimanale, per almeno 20 settimane, indicativamente da maggio a dicembre sia nel 2023 che nel 2024.

Per la scelta dell'area è preferito concentrare gli sforzi nelle aree a massima presenza di zanzare.

La produzione di maschi sterili è a totale carico del fornitore.

ART. C4 - ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA ZANZARA MEDIANTE TRATTAMENTO CON PRODOTTI LARVICIDI IN AREE PRIVATE CON METODO PORTA A PORTA

Al fine di dare maggiore efficacia alla lotta biologica mediante maschio sterile, devono eseguire i trattamenti le attività larvicide in aree private.

Occorre provvedere all'ingresso in aree private e al relativo trattamento dei focolai.

Le attività sono le seguenti:

- un trattamento porta a porta nel mese di aprile sulle aree interessate dal progetto, in una o più aree per un totale di almeno 48 ettari;
- coinvolgimento di operatori e cittadini, da formare e seguire per un'esecuzione dei trattamenti nel tempo.

Per l'accesso all'area l'aggiudicatario deve essere indipendente. Il Comune supporta con la massima attività di comunicazione.

Specifiche

L'attività di cui al presente articolo deve prevedere le seguenti mansioni :

- eseguire un'ispezione dell'area privata oggetto dell'intervento (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio, etc.),
- rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in piccole quantità;
- eseguire interventi larvicidi nei focolai potenziali (tombini, caditoie, pluviali, etc);

Tipologia di intervento

- eseguire un accurato sopralluogo dell'area per verificare la presenza sia di focolai larvali eliminabili (secchi, bidoni, teli di plastica, barattoli, sottovasi e qualsiasi altro possibile contenitore di acqua), sia di focolai larvali non eliminabili (tombini, griglie alla base di rampe, etc.);
- procedere alla rilevazione dei focolai larvali non eliminabili ed eseguire lo specifico trattamento larvicida : trattamento capillare con prodotto biologico di tutti i tombini privati;

- contatto con gli amministratori di condominio per verificare e concordare le attività di lotta nei tombini presenti.

Marcatatura e rendicontazione del servizio svolto

Ogni unità operativa deve dare conto dell'attività svolta mediante la fornitura di dati in formato tabellare:

- area di intervento;
- data di intervento;
- n. civici trattati;
- n. civici non trattati pur essendo previsti.

Mezzi, prodotti e operatori

A fronte dei fenomeni di resistenza delle specie target ad alcuni prodotti, nonché a causa della possibile presenza di criticità sanitarie e di eventuali indicazioni regionali o ministeriali, è previsto l'utilizzo dei seguenti principi attivi:

- miscela *Bacillus thuringiensis israelensis* + *Lysinibacillus sphaericus*;
- film siliconico.

ART. C5 - AZIONI DI LOTTA INTEGRATA IN BIDONI DI AREE ORTIVE

Il servizio prevede un servizio di lotta alla zanzara tigre tramite lotta biologica sui contenitori / bidoni ad uso irriguo presenti nelle aree ortive comunali, ad esempio tramite utilizzo di invertebrati larvivori (copepodi) o con altre specie animali idonee.

E' richiesta inoltre una ulteriore attività di lotta biologica anche in altre situazioni critiche evidenziate utilizzando le specie animali più opportune (pesci larvivori, etc.).

Nel dettaglio l'attività consiste nelle seguenti azioni :

- fornitura/ allevamento delle specie animali necessarie;
- semina degli stessi in numero sufficiente a garantirne la sopravvivenza ed efficacia nei bidoni ad uso irriguo.

I bidoni delle aree ortive da trattare annualmente sono 50.

L'elenco dei siti ove sono presenti situazioni critiche (aree ortive, etc.) viene fornito dal Comune stesso in corso d'opera.

ART. C6 - AZIONI DI MONITORAGGIO TRAMITE STAZIONI TRAPPOLA A CATTURA

Il servizio prevede la collocazione di 12 stazioni trappola di cattura innescata con CO₂, finalizzate a raccogliere pool di zanzare, in aree periferiche e semiperiferiche della città, al fine di eseguire 10 cicli di raccolta (ogni due settimane nel periodo maggio-settembre).

L'elenco dei siti viene fornito dal Comune stesso in corso d'opera.

Il materiale deve essere trasportato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia e Emilia Romagna, per successive analisi.

ART. C7 - ATTIVITA' REPORTISTICA

Alla ditta aggiudicataria sono richieste le seguenti relazioni

report cadenzato a cadenza trimestrale

La Ditta deve fornire :

- report sintetico delle attività svolte che comprenda: area trattata, elenco dei civici trattati con il porta a porta.
- report in tabella elettronica in cui sono indicate le effettive attività svolte;
- una breve relazione (max 1 pagina) sull'attività svolta, in cui viene sviluppato qualitativamente e quantitativamente il lavoro svolto.

report annuale

Al termine dell'attività devono essere consegnati all'Amministrazione Comunale:

- sintesi non tecnica di max 5 pagine sull'attività svolta alla fine dell'attività;
- aggiornamento e stesura del report complessivo relativo all'attività di lotta alla zanzara; stesura di una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno e al termine dell'affidamento;
- i principali documenti – su formato elettronico – acquisiti ed elaborati durante il presente servizio e i database acquisiti e popolati, anche su formato riutilizzabile.

ART. C8 – ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE E PERSONALE DEDICATO

La ditta aggiudicataria deve essere autonoma nella produzione e nel lancio di insetti maschi sterili o di quant'altro sia necessario produrre.

Sono richieste figure professionali idonee allo svolgimento delle attività in laboratorio e in campo. È richiesta almeno una figura tecnica – o più figure - di un laureato in materia tecnica (biologia, scienze ambientali, agraria o veterinaria) in grado di eseguire le attività necessarie, con esperienza di campo triennale e di laboratorio di durata almeno annuale.